SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 285/L

LEGGE 24 dicembre 2007, n. **244.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

07G0264

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 286/L

LEGGE 24 dicembre 2007, n. **245.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

07G0265

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 287

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

07A10882-10883-10884

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2007, n. **246.**

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432 per l'anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 32.729.432 per l'anno 2006 e ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 85.684.828 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 13.880.016 per l'anno 2006 ed euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 13.880.016 per l'anno 2006 e ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l'anno 2008.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, ad euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del «*Chernobyl shelter fund*», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla *Corporación Andina de Fomento* (CAF). Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 60 milioni di dollari USA per il controvalore di euro 44.044.780.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, valutato in euro 44.044.780 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Art. 11.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

Art. 13.

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l'integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per il completamento del procedimento di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di euro per l'anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo al triennio successivo all'esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1108):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (PADOA SCHIOPPA) il 20 ottobre 2006.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 febbraio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 21, 27, 28 marzo 2007; il 3, 17 aprile 2007; il 3 e 16 maggio 2007.

Relazione scritta annunciata il 28 maggio 2007 (relatore sen. MARTONE - atto S.1108-A).

Esaminato in aula il 17 luglio 2007 ed approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2936):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, V, VI, XIV e delle questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19, 26 settembre 2007; il 3, 16, 24 ottobre 2007.

Nuovamente assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'8 novembre 2007 con pareri delle commissioni I, V, VI, XIV e delle questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 13 novembre 2007 ed approvato, con modificazioni, il 14 novembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1108-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 22 novembre 2007 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 28 novembre 2007; il 5, 12 dicembre 2007 ed approvato il 13 dicembre 2007.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Si riporta il testo del secondo comma, dell'art. 7, della già citata legge n. 468 del 1978:

«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

Note all'art. 14:

— Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, reca: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2000, n. 85.

— Si riporta il testo degli articoli 112 e 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Art. 112 *(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)*. — I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera *b)* che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recapiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportai alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.».

«Art. 152 *(Contingente e durata del contratto)*. — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo del comma 2-*bis*, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):

«2-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'art. 3.».

07G0267

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2007.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1º luglio-30 settembre 2007. Applicazione dal 1º gennaio fino al 31 marzo 2008 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2007, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1º luglio 2007-30 settembre 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1º luglio 2007 - 30 settembre 2007 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2007 - 30 settembre 2007, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2007 - 31 dicembre 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2007
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2008

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000 oltre 5.000	13,00 9,84
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000 oltre 5.000	7,35 6,63
FACTORING (3)	fino a 50.000 oltre 50.000	7,22 6,53
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,25
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000 oltre 5.000	16,89 12,38
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000 oltre 5.000	17,27 10,34
LEASING	fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 50.000 oltre 50.000	11,29 9,37 8,21 6,87
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500 oltre 1.500 fino a 5.000 oltre 5.000	16,21 16,82 10,66
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8): - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		 6,08 5,75

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,70 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del18.9.2007; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring», i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella, che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è composta da venti tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

07A10859

DECRETO 22 dicembre 2007.

Riassegnazione dei contributi statali 2005 e 2006, di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, risultati revocati nel corso dell'anno 2007 e individuazione delle relative modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali è stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari

da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

Considerato che il richiamato art. 11-*bis* dispone che all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, trasmesso con nota n. 629/5º del 26 gennaio 2006, adottato dalle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni lavori pubblici, sono stati individuati gli interventi e i soggetti beneficiari di parte degli ulteriori contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005, nonché le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29 adottato dalle sopra citate Commissioni parlamentari e trasmesso con nota del 16 febbraio 2006, sono stati individuati gli interventi e i soggetti beneficiari dell'ulteriore parte dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005, nonché gli interventi e i soggetti beneficiari di quelli recati per l'anno 2006 dallo stesso art. 11-*bis* per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 575, della legge 266 del 2005;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2007, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29 adottato dalle sopra citate Commissioni parlamentari e trasmesso con note del 28 maggio 2007 e del 14 giugno 2007, sono stati individuati gli interventi e i soggetti beneficiari dei contributi statali 2005 e 2006 di cui all'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005, risultati revocati nel corso dell'anno 2006, nonché le relative modalità di erogazione;

Vista la nota n. 0145842 del 15 novembre 2007, con la quale, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2007, è stato trasmesso ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti l'elenco degli enti inadempienti ed il riepilogo dei contributi 2005 e 2006 da considerarsi revocati per l'anno 2007, ai fini della rassegnazione da effettuarsi con le medesime modalità previste dal comma 29 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo parlamentare;

Visto l'atto di indirizzo delle Commissioni della Camera dei deputati V e VIII riunite, con il quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione dei contributi già revocati di cui all'art. 11-*bis* della legge n. 248 del 2005 alla seguente priorità: Ente destinatario: Comune di Caltagirone (Catania); Intervento Acquisto e interventi di restauro e recupero della casa natale di Don Luigi Sturzo; euro 2.053.000,00 per i contributi relativi all'anno 2005 ed euro 100.000,00 per i contributi relativi all'anno 2006;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica si sono trovate nell'impossibilità di riunirsi per adottare analogo atto di indirizzo, ma che il Presidente della V Commissione del Senato della Repubblica, con lettera del 22 dicembre 2007, ha comunicato che le citate Commissioni del Senato sono comunque orientate negli stessi termini;

Ritenuto pertanto di individuare nel Comune di Caltagirone l'ente destinatario dei contributi sopra richiamati, in coerenza con le indicazioni fornite al riguardo dalle predette Commissioni parlamentari, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e di stabilire le caratteristiche e i termini per l'invio delle attestazioni da parte dello stesso ente beneficiario;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi statali relativi all'anno 2005 e 2006, di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, risultati revocati nel corso dell'anno 2007, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2007, per gli importi, rispettivamente, di euro 2.053.000,00 e di euro 100.000,00, sono destinati in favore del Comune di Caltagirone (Catania) per il finanziamento dell'intervento «Acquisto e interventi di restauro e recupero della casa natale di don Luigi Sturzo», in conformità a quanto indicato nella risoluzione adottata dalle Commissioni parlamentari citate in premessa.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento sopra individuate, sono attribuite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante corrispondenti erogazioni a valere sulle autorizzazioni di spesa recate per gli anni 2005 e 2006 dal citato art. 11-*bis*, comma 1, della legge n. 248 del 2005, iscritte nel conto dei residui del capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte del Comune di Caltagirone dell'attestazione prevista dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, il Comune di Caltagirone è tenuto a compilare, distintamente per ciascun anno di riferimento dei contributi, una attestazione conforme all'allegato modello A) che fa parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

2. Per quanto riguarda il contributo relativo all'anno 2005, l'attestazione deve contenere la dichiarazione che il medesimo contributo ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 31 dicembre 2007, atteso che il relativo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa richiamato all'art. 2 non risulta ulteriormente conservabile oltre tale termine, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

3. Relativamente al contributo previsto per l'anno 2006, l'attestazione deve contenere la dichiarazione che il medesimo contributo ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 29 febbraio 2008.

4. Le attestazioni di cui ai commi 3 e 4 devono, altresì, indicare le modalità di accredito del contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. L'attestazione prevista dal comma 2 dell'art. 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A) - Ufficio X - via XX settembre n. 97 - 00187 Roma, improrogabilmente entro lo stesso termine del 31 dicembre 2007, anticipandone l'invio via fax al n. 06-47614438, pena la revoca definitiva del contributo.

2. L'attestazione prevista dal comma 3 dell'art. 3 deve essere trasmessa al sopra indicato Ufficio entro il termine del 31 marzo 2008, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento, entro i termini fissati, della documentazione prevista dall'art. 3 e alla verifica della relativa regolarità, provvede all'impegno dei relativi stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 7536 e alla successiva erogazione in favore del predetto Comune di Caltagirone delle quote di finanziamento individuate nell'art. 1, sulla base dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile per tale scopo sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

1. Il contributo statale relativo all'anno 2005 deve intendersi revocato definitivamente qualora l'ente beneficiario sopra indicato non provveda entro il termine del 31 dicembre 2007 agli adempimenti posti a suo carico, così come individuati all'art. 3, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

2. Il contributo relativo all'anno 2006, qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 3, potrà essere attribuito anche nel corso dell'anno 2008, con l'adozione di apposito decreto ministeriale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare previsto dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.

3. A tal fine, entro il 15 aprile 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a segnalare alle competenti Commissioni parlamentari l'eventuale inadempimento del Comune di Caltagirone, per l'eventuale successiva riassegnazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

MODELLO A

ENTE: ……………………………
(*denominazione*)

ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO l'art. 1 comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, con il quale è stata disposta la riassegnazione dei contributi recati per l'anno 2005 e 2006 dall'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 in relazione alle quali è stata disposta la revoca nel corso dell'anno 2007 per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2007;

CONSIDERATO che ai fini dell'erogazione dei contributi in questione occorre inviare una apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, distintamente per ciascun anno di riferimento dei contributi, con le modalità previste all'articolo 3 del citato decreto ministeriale ;

VISTI gli atti d'ufficio;

IL SOTTOSCRITTO …………………………………
(*cognome e nome*)

ATTESTA

che i contributi statali relativi agli anni 2005 [1] e 2006 [2] (barrare l'anno che interessa), in favore dell'intervento espressamente individuato nel decreto ministeriale citato nelle premesse, è stato impegnato, nel rispetto del termine individuato dall'art. 3 dello stesso decreto.
Ai fini dell'erogazione del contributo si indicano di seguito gli elementi necessari ad identificare l'ente nonché le modalità di accredito alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni:
- Esatta denominazione dell'ente: ………………………………………………………………
- Sede legale dell'ente: ……………………………………………………………………….. (*indirizzo completo*)
- Codice Fiscale e/o Partita Iva: ………………………………………
- Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di (b)………………………………. : N° ……………

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

07A10950

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 dicembre 2007.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2008 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 16 alle ore 22 del 21 marzo;

e) dalle ore 8 alle ore 22 del 22 marzo;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 marzo;

g) dalle ore 8 alle ore 14 del 25 marzo;

h) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 aprile;

i) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

j) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 aprile;

k) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;

p) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;

r) dalle ore 16 alle ore 24 del 1° agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 agosto;

t) dalle ore 16 alle ore 24 dell'8 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 agosto;

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 16 agosto;

x) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;

y) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;

z) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

bb) dalle ore 16 alle ore 22 del 6 dicembre;

cc) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

dd) dalle ore 16 alle ore 22 del 23 dicembre;

ee) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 dicembre;

ff) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

gg) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero — come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 — cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire — con decorrenza dal termine del periodo di riposo — di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei

collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivolta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-*ter*, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all'estero, che utilizzano le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 2-*ter*, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo); purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);

b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «Smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.

Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale dì cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura - ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato: l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la prefettura - ufficio territoriale del Governo, competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture - uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura - ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura - ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica, per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a, tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizie;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le prefetture - uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici per lo studio del fenomeno, le prefetture - uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 353

07A10942

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2007.

Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in cui si dispone, all'art. 9, comma 1, che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in cui si prevede, all'art. 16, comma 4, che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, «individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (nel seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»), e «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (nel seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239: linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;

Visti i rapporti pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 sull'attività eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

Vista la direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, la quale prevede che gli Stati membri adottino e mirino a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9 % per il nono anno di applicazione della stessa direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, con la quale è stata conferita delega al Governo per il recepimento della suddetta direttiva 2006/32/CE;

Visto il piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica del 1° agosto 2007, adottato ai sensi della medesima direttiva 2006/32/CE;

Visti i commenti pervenuti dagli operatori a seguito della consultazione avviata dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle principali linee di

intervento del presente decreto, da cui si evidenzia la necessità generale di definire un quadro di maggiori certezze per la realizzazione degli investimenti;

Visto l'art. 3, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 il quale prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009;

Ritenuto di dover procedere, nel quadro di una incisiva politica di aumento dell'efficienza energetica, a quantificare tali obiettivi per il triennio 2010-2012 tenendo conto del target di riduzione dei consumi energetici fissato dal piano d'azione al 2016, che risulta pari a 10,86 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;

Ritenuto inoltre di dover ridefinire, alla luce dell'eccesso di offerta di titoli di efficienza energetica registratasi sul mercato, gli obiettivi per gli anni 2008 e 2009;

Considerato che, nella definizione dei suddetti obiettivi, si debba tener conto della strategia complessiva di promozione dell'efficienza energetica avviata a livello nazionale, considerando, dunque, il potenziale aggiuntivo offerto dalle misure di promozione della cogenerazione ad alto rendimento definite nell'ambito del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché dalle misure di detrazione fiscale, introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 a sostegno di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e all'installazione di motori elettrici ed inverter ad elevata efficienza;

Visto l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevede che siano soggetti agli obblighi di cui agli stessi decreti i distributori che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 e che con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di applicazione dei suddetti decreti ai distributori che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001, tenendo conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali;

Ritenuto opportuno dare attuazione a tale disposizione prevedendo che gli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, così come modificati dal presente decreto, siano estesi ai distributori alla cui rete di distribuzione siano allacciati non meno di 50.000 utenti finali, definendo inoltre alcune modifiche nei criteri e nelle modalità di definizione e di adempimento dei suddetti obblighi, alla luce delle sopravvenute disposizioni in tema di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

Considerato che, anche in seguito a quanto comunicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non si è potuto dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevedeva che entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rendesse noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, e il valore dell'obbligo in capo alle imprese di distribuzione;

Ritenuto dunque di dover procedere alla correzione dei medesimi articoli al fine di rendere attivo il meccanismo da essi previsto ridefinendo le modalità di adempimento dell'obbligo e di definizione delle eventuali sanzioni;

Considerato che i risultati del primo periodo di attuazione del meccanismo di incentivazione, hanno evidenziato alcune criticità nelle modalità di definizione del prezzo dei titoli di efficienza energetica e una non omogenea distribuzione nelle quantità di titoli attestanti risparmi nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica;

Ritenuto pertanto di dover individuare ulteriori meccanismi volti ad equilibrare il rapporto fra domanda e offerta di titoli al fine di porre rimedio ad eccessivi deprezzamenti degli stessi, nonché di fornire ulteriori strumenti per la tutela degli investimenti nel settore dei servizi energetici;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 avente per oggetto «approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» (nel seguito decreto ministeriale 22 dicembre 2006);

Considerato che le regioni e province autonome hanno evidenziato talune criticità nel meccanismo attuativo previsto dal suddetto decreto sia nelle modalità di trasferimento delle risorse sia nelle definizioni ivi contenute ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, su proposta della Conferenza unificata, a taluni correttivi al suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2006, al fine di rendere possibile l'attuazione del programma di diagnosi energetici ivi previste;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

1. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» così come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.

2. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» così come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attività di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale già distribuiti alla data del 31 dicembre di cui ai medesimi commi 1 e 2.

4. Nei casi di subentro cui al comma 3, gli obblighi vengono trasmessi proporzionalmente ai quantitativi di energia elettrica o gas naturale distribuiti che sono trasferiti ai soggetti subentranti e rimangono fermi indipendentemente dal numero di utenti allacciati risultanti a seguito del subentro.

5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, così come aggiornati dal presente decreto, ai distributori alla cui rete di distribuzione sono connessi un numero di clienti finali inferiore a 50.000.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 2.

Obiettivi quantitativi nazionali

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere *d)* ed *e)* dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico», sono sostituite dalle seguenti:

d) 1,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;

e) 1,8 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere *d)* ed *e)* dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas», sono sostituite dalle seguenti:

d) 1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;

e) 1,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, nel triennio 2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

f) 2,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;

g) 3,1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;

h) 3,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 1, comma 2, nel triennio 2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze:

f) 1,9 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;

g) 2,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;

h) 2,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.

5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000.

6. A decorrere dal 2008, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel provvedere alla verifica di cui all'art. 11, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, rende noto l'ammontare dei titoli di efficienza energetica attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obiettivo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno di ciascun anno, risultano non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui alle lettere *c)* o *d)* dell'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, così come modificati dal presente decreto.

7. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi alle quantità di titoli eccedenti di cui al comma 6, superino il 5% dei rispettivi obiettivi quantitativi nazionali che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione per l'anno a cui è riferita la suddetta verifica, gli obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi vengono incrementati delle suddette quantità eccedenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, individua, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, l'eventuale nuova ripartizione degli obiettivi.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2012 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non accetta nuove richieste di certificazione dei risparmi. La medesima Autorità ritira, per gli anni successivi, i titoli generati dai progetti precedentemente realizzati, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%.

Art. 3.

Obiettivo assegnato a ciascuna impresa di distribuzione

1. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, deter-

minata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

2. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo di spettanza di ciascuna impresa di distribuzione, relativo all'anno precedente, il medesimo distributore può trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono abrogati: il comma 2 dell'art. 3 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, i commi 2 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico», il comma 3 dell'art. 4 e il comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas».

5. La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» è così rinominata: «Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi del gas naturale». La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» è così rinominata: «Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica».

Art. 4.

Modalità di scambio dei titoli di efficienza energetica

1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, provvede ad organizzare, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un sistema per l'effettuazione delle contrattazioni di cui all'art. 10, comma 5, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 che registri quantità e prezzi degli scambi.

2. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmette un rapporto semestrale al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre, segnala tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza, neutralità, correttezza e buona fede. Il gestore del mercato provvede a pubblicare il predetto rapporto sul proprio sito internet.

Art. 5.

Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica.

2. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto ai precedenti commi, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o all'ente locale competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo.

4. Per le imprese di distribuzione con un numero di clienti finali compreso fra 50.000 e 100.000, la quota di obiettivo di competenza da conseguire per non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, è ridotta al 25% limitatamente all'anno 2008.

5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 e il comma 7 dell'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 6.

Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» e del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» come modificati dal presente decreto, trovano copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui al presente decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei

risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

2. È abrogato l'art. 9, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 7.

Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi

1. All'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 è aggiunta la seguente lettera:

d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 8.

Monitoraggio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e, successivamente, pubblica sul proprio sito internet un rapporto semestrale sull'andamento delle certificazioni dei risparmi energetici. Il rapporto contiene informazioni e statistiche e, in particolare, i dati circa le certificazioni dei risparmi effettuate, dettagliati per regione e divisi per ciascuna delle schede standardizzate e analitiche in vigore, nonché un elenco delle certificazioni dei risparmi effettuate per interventi a consuntivo con i risparmi ottenuti o attesi.

2. Nell'ambito del rapporto di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'ENEA, di istituti universitari o di ricerca, provvede a quantificare i risparmi energetici equivalenti ai fini dell'adempimento agli obiettivi comunitari in tema di risparmio energetico.

Art. 9.

Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 2006

1. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 è sostituito dal seguente:

«3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale elettrico, anche al fine di determinare le risorse per la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate dall'art. 13 dello stesso decreto ministeriale elettrico. Tali risorse sono a valere su quelle individuate dal comma 2. L'Autorità provvede altresì all'attuazione di quanto disposto all'art. 8, prevedendo che Cassa conguaglio proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse a ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate esclusivamente le condizioni richieste dal presente decreto.».

2. Il comma 2, dell'art. 4, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e province autonome, qualora intendano realizzare le misure e gli interventi attraverso l'affidamento della gestione del servizio energetico, provvedono affinché i soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica siano titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure ed interventi.».

3. I commi 1 e 2, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le singole regioni e province autonome comunicano al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la lista degli interventi rientrante nel quadro finanziario di cui all'art. 3, indicandone esclusivamente la precisa collocazione e la tipologia delle utenze energetiche interessate, oltrechè l'eventuale importo di cofinanziamento per ciascun intervento.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale elettrico, entro trenta mesi data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome attivano procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto. Nello stilare tali procedure, le regioni e province autonome tengono conto, per l'effettuazione della fase di analisi energetica, delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato 1.».

4. Il comma 5, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A10885

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2007.

Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Soggetti obbligati alla comunicazione.*

Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale effettuano annualmente le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. *Dati oggetto della comunicazione.*

2.1 Sono oggetto di comunicazione i soli dati, di cui al tracciato record allegato al presente provvedimento, rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.

2.2 I dati riguardano nello specifico:

dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);

dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell'occupante-detentore dell'immobile;

dati relativi all'immobile occupato o detenuto.

3. *Modalità di trasmissione.*

3.1 I soggetti obbligati alla comunicazione devono trasmettere, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento, i dati richiesti di cui al punto 2, utilizzando il servizio Entratel, come specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, nonché dei relativi allegati, avvalendosi anche degli intermediari abilitati al servizio. Per effettuare la trasmissione telematica di tali comunicazioni, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.

3.3 È consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, utilizzando l'apposita procedura di annullamento, prevista in ambiente Entratel.

4. *Modalità della trasmissione sostitutiva.*

4.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle procedure di controllo della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.

4.2 La trasmissione di un file in sostituzione o integrazione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalità standard previste dai Servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

5. *Termini per le comunicazioni.*

5.1 Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all'anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il periodo 2007, sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

5.2 Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 vanno trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato record.

6. *Trattamento dei dati.*

6.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

6.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

7. *Sicurezza dei dati.*

7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

8. *Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.*

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Motivazioni.

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell'imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito.

A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all'Agenzia delle entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i controlli.

In particolare, le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell'immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che fornisce reddito per il dante causa dello stesso.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2004.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria

TRACCIATO RECORD DI TESTA						
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note sul campo
	da	a				
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**0**"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**SMRIF**"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**34**"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	24	16	Codice Fiscale	AN	Campo Obbligatorio; se numerico allineare a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
5	25	50	26	Cognome	AN	
6	51	75	25	Nome	AN	
7	76	76	1	Sesso	AN	Valori ammessi:
						M = Maschio
						F = Femmina
8	77	84	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
9	85	124	40	Comune o Stato estero di nascita	AN	
10	125	126	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)						
11	127	186	60	Denominazione	AN	
12	187	226	40	Comune della sede legale	AN	
13	227	228	2	Provincia della sede legale	AN	Sigla della provincia
Anno riferimento						
14	229	232	4	Anno di riferimento		Campo obbligatorio -nel formato AAA A
Caratteri di fine record						
15	233	367	135	Filler	AN	Da impostare a spazi
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**A**"
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Campo Obbligatorio - Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note sul campo
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO						
IMMOBILE						
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**1**"
CODICE FISCALE DELL'OCCUPANTE/DETENTORE						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	Campo Obbligatorio; se numerico allineare a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OCCUPANTE/DETENTORE (PERSONA FISICA)						
3	18	43	26	Cognome	AN	
4	44	58	25	Nome	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OCCUPANTE/DETENTORE (PERSONA NON FISICA)						
5	69	118	50	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
6	119	158	40	Comune della sede	AN	
7	159	160	2	Provincia della sede	AN	Sigla della provincia
TITOLO DELL'OCCUPAZIONE /DETENZIONE						
8	161	161	1	Titolo occupazione/detenzione	NU	Campo obbligatorio Valori ammessi : 1 – Proprietà 2 – Usufrutto 3 = Locatario 4 – Altro diritto reale di godimento
NATURA DELL'OCCUPAZIONE /DETENZIONE						
9	162	162	1	Occupante singolo o nucleo familiare	NU	Campo Obbligatorio Valori ammessi: 1 per singolo; 2 per nucleo familiare; 3 presenza di attività commerciale; 4 altra tipologia di occupante
PERIODO DI OCCUPAZIONE DETENZIONE						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	171	178	8	Data di fine occupazione	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
DATI RELATIVI ALL'AREA / IMMOBILE OGGETTO DELL'ISTANZA						
12	179	179	1	Destinazione d'uso dell'immobile	NU	Campo Obbligatorio Valori ammessi: 1 per uso abitativo; 2 per immobile tenuto a disposizione; 3 per uso commerciale; 4 per locali adibiti a box; 5 per altri usi
IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE						
13	180	183	4	Codice Comune Catastale	AN	
14	184	184	1	Tipo Unità	AN	Campo obbligatorio per sistema non tavolare Valori ammessi F per Fabbricati T per Terreni
15	185	187	3	Sezione	AN	
16	188	192	5	Foglio	AN	Campo obbligatorio per sistema non tavolare, ovvero se presente il tipo unità
17	193	197	5	Particella	AN	Campo obbligatorio per sistema non tavolare, ovvero se presente il tipo unità
18	198	201	4	Estensione Particella	AN	Campo obbligatorio se è indicato il tipo particella
19	202	202	1	Tipo Particella	AN	Campo obbligatorio se è indicata l'estensione particella Valori ammessi F per Fondiario E per Edificiale
20	203	206	4	Subalterno	AN	
21	207	236	30	Via/Piazza/C.so	AN	
22	237	242	6	N. Civico	AN	
23	243	244	2	Interno	AN	
24	245	245	1	Scala	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
25	246	367	122	Filler	AN	Campo Obbligatorio - Da impostare a spazi
26	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Campo Obbligatorio - Vale sempre "A"
27	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Campo Obbligatorio - Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI CODA						
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note sul campo**
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**9**"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**SMRIF**"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**34**"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	24	16	Codice Fiscale	AN	Campo Obbligatorio; se numerico allineare a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
5	25	50	26	Cognome	AN	
6	51	75	25	Nome	AN	
7	76	76	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina
8	77	84	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
9	85	124	40	Comune o Stato estero di nascita	AN	
10	125	126	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)						
11	127	186	60	Denominazione	AN	
12	187	226	40	Comune della sede legale	AN	
13	227	228	2	Provincia della sede legale	AN	Sigla della provincia
Anno riferimento						
14	229	232	4	Anno di riferimento		Campo obbligatorio -nel formato AAAA
Caratteri di fine record						
15	233	367	135	Filler	AN	Da impostare a spazi
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Campo Obbligatorio - Vale sempre "**A**"
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Campo Obbligatorio - Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

07A10812

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2007.

Contenuto, modalità e termini delle trasmissioni telematiche, da parte delle società sportive di calcio professionistiche, di copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni, nonché dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

1.1 A partire dalla stagione sportiva 2006/2007, le società sportive di calcio professionistiche, partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2, sono obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nel punto 2 del presente provvedimento.

2. Dati oggetto della comunicazione.

2.1 Le società sportive di calcio professionistiche, individuate al punto 1.1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate:

a) copia dei contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute;

b) copia dei contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista, tesserato per la stagione sportiva di riferimento, e la società sportiva professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute;

c) copia dei contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell'immagine degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute.

3. Modalità di comunicazione.

3.1 Le società sportive di calcio professionistiche, come individuate al punto 1.1, comunicano all'Agenzia delle Entrate, alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it, la copia dei contratti di cui al punto 2.1 avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata.

3.2 I contratti trasmessi, secondo quanto stabilito al punto 3.1, hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

3.3 I contratti sono trasmessi in file distinti per ciascun atleta professionista e per tipologia, denominati secondo le modalità descritte nella nota tecnica allegata al presente provvedimento.

3.4 È consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nel precedente punto 3.2.

3.5 Gli stessi soggetti trasmettono all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei documenti di cui al punto 2.1, utilizzando un file in formato XML, corrispondente allo schema allegato al presente provvedimento.

3.6 Ciascun messaggio di PEC che compone la comunicazione deve avere dimensioni non superiori a 8 MegaByte.

3.7 I messaggi contenenti le informazioni in formato XML e le copie dei contratti sono firmate digitalmente dal legale rappresentante della società sportiva di calcio professionistica o da persona da questi delegata.

3.8 È consentito effettuare una trasmissione sostitutiva, per la correzione o l'integrazione di dati già correttamente inviati, secondo le modalità descritte nella nota tecnica allegata al presente provvedimento.

4. Acquisizione della casella di posta elettronica certificata.

4.1 I soggetti indicati nel punto 1.1 si dotano di una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avvalendosi di uno dei gestori inclusi nell'elenco pubblico disciplinato dal medesimo art. 14. La casella di posta elettronica certificata contiene nell'indirizzo la denominazione della società sportiva di calcio professionistica a cui si riferisce.

4.2 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 si considerano valide se provengono da una casella di posta elettronica certificata, acquisita secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.1 del presente provvedimento.

4.3 La casella di posta elettronica certificata utilizzata va mantenuta per almeno trenta giorni successivi alla data risultante dalla ricevuta di consegna della trasmissione dei dati.

5. Termini della comunicazione.

5.1 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui si è chiusa la stagione sportiva cui sono riferiti i dati.

5.2 Nelle comunicazioni relative alla stagione sportiva 2006/2007, le società sportive di calcio professionistiche, individuate al punto 1.1, trasmettono copia dei contratti di cui al punto 2.1 con riferimento agli atleti professionisti tesserati per tale stagione, anche se stipulati in stagioni sportive precedenti.

5.3 Nelle comunicazioni relative alle stagioni sportive successive, le società sportive di calcio professionistiche, individuate al punto 1.1, trasmettono unicamente copia dei nuovi contratti di cui al punto 2.1, con riferimento agli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva cui i dati si riferiscono.

5.4 Le comunicazioni relative agli importi liquidati agli atleti professionisti, in base ai contratti di cui al punto 2.1 lettera *b)*, ed agli importi liquidati agli atleti professionisti ed alle società sportive, in base ai contratti di cui al punto 2.1 lettera *c)*, come richieste nel tracciato record allegato al presente provvedimento, sono effettuate annualmente.

6. Trattamento dei dati.

6.1. I dati e le notizie, che pervengono all'Anagrafe Tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati secondo i principi di necessità e di proporzionalità stabiliti dalla predetta normativa.

6.3 I dati sono inseriti all'interno dell'area dedicata ai controlli dell'Anagrafe Tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.

6.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

7. Sicurezza dei dati.

7.1 La sicurezza nell'invio dei contratti e delle informazioni in formato XML, è garantita dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, che assicura l'integrità del messaggio attraverso la firma digitale e la riservatezza del medesimo attraverso la crittografia del canale trasmissivo.

7.2 La casella di posta elettronica certificata è accessibile solo tramite password personali per ciascun incaricato del trattamento e, quindi, utilizzabile solo dagli operatori addetti agli accertamenti.

7.3 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

Motivazioni.

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nel settore del calcio professionistico. Attraverso l'inserimento dell'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui al punto 2 del presente provvedimento, si intende far emergere con tempestività eventuali redditi non dichiarati od operazioni sospette che coinvolgano le società sportive o gli atleti professionisti.

Le informazioni acquisite verranno incrociate con le corrispondenti informazioni, già presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, al fine di riscontrare la correttezza di quanto dichiarato ai fini fiscali dai soggetti citati.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Decreto legislativo 23 gennaio 2002 n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002.

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2004.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005.

Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2005.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

NOTA TECNICA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI CALCIO PROFESSIONISTICO

1. Regole generali

a) Ogni file trasmesso è relativo ad un singolo contratto;

b) il nome del file ha una struttura che si compone di quattro sezioni, separate dal carattere "_" (*underscore*);

c) i contratti sottoscritti da un atleta professionista sono denominati utilizzando il codice fiscale dello stesso nella prima parte del nome file;

d) i caratteri che indicano la tipologia del contratto sono:

T= contratto di trattamento economico

A= contratto di acquisizione delle prestazioni

S= contratto di sponsorizzazione

e sono individuati nella seconda parte del nome file, assieme al carattere indicativo del progressivo di cui alla lettera e);

e) la quantità dei contratti trasmessi per tipologia, per ciascun atleta professionista, è individuata da un numero progressivo adiacente alla lettera che definisce la tipologia, nella seconda parte del nome file;

f) la terza parte del nome file si compone di un numero progressivo rappresentante il numero di frazioni in cui è stato diviso l'allegato; per ulteriori, specifiche istruzioni sui casi di frazionamento della comunicazione si veda più avanti nella nota;

g) la stagione cui sono riferiti i contratti trasmessi è individuata tramite le 4 cifre che compongono la quarta parte del nome file, utilizzando 2 cifre per anno.

In sintesi, la nomenclatura del nome file si compone di una prima parte di 16 caratteri alfanumerici con la struttura propria del codice fiscale di persona fisica, di una seconda parte di minimo 2 caratteri (il primo alfanumerico, il secondo numerico), di una terza parte

di minimo 1 carattere numerico e di una quarta parte di 4 caratteri numerici; assieme ai 3 caratteri di separazione (*underscore*), il nome del file ha pertanto una lunghezza minima di 26 caratteri.

1.1 Esempi

Per il calciatore Mario Rossi sono da trasmettere 4 contratti per la stagione 2006-2007, di cui uno di trattamento economico, uno di acquisizione e due di sponsorizzazione.

I file allegati alla comunicazione effettuata dalla società sportiva obbligata, nel caso non ci sia stato bisogno di frazionamento, avranno la seguente denominazione:

RSSMRA70B02F839N_T1_1_0607.pdf (oppure .jpg, .gif, .tiff)

RSSMRA70B02F839N_A1_1_0607.pdf

RSSMRA70B02F839N_S1_1_0607.pdf

RSSMRA70B02F839N_S2_1_0607.pdf

La stessa denominazione è da riportare nel documento XML di accompagnamento di ogni comunicazione.

2. Regole in caso di frazionamento

Ogni comunicazione ha una dimensione massima, comprensiva di documento XML e contratti allegati, di 8 megabyte; qualora si ecceda questi limiti dimensionali, v'è necessità di scomporre la comunicazione in più pacchetti.

a) Ciascuna parte di una stessa comunicazione è formata da un documento XML firmato digitalmente e dai contratti allegati, integralmente o per la parte che trova capienza;

b) nel documento XML sono indicati, nella sezione relativa i contratti, esclusivamente i contratti (o le frazioni di contratto) allegati alla stessa comunicazione;

c) l'informazione sul frazionamento di ciascun contratto allegato è data dal numero che costituisce la terza parte del nome del file.

Si suggerisce di procedere al frazionamento degli allegati solo quando ve ne sia necessità o convenienza nell'impiegare il minor numero possibile di messaggi di posta elettronica

certificata. Sarà in prevalenza possibile, infatti, per la società sportiva obbligata alla trasmissione, determinare la suddivisione della stessa comunicazione in maniera tale che non sia richiesto il frazionamento del singolo contratto da allegare.

2.1 Esempi

Nel caso in cui debbano essere trasmessi i contratti del calciatore Mario Rossi ipotizzati nell'esempio precedente, e che le dimensioni complessive della comunicazione superino gli 8 megabyte. La denominazione degli allegati sarà:

RSSMRA70B02F839N_T1_1_0607.pdf (oppure .jpg, .gif, .tiff)

RSSMRA70B02F839N_A1_1_0607.pdf

RSSMRA70B02F839N_S1_1_0607.pdf

RSSMRA70B02F839N_S2_1_0607.pdf

ma a causa del raggiungimento del limite dimensionale, non è possibile allegare tutte le pagine dell'ultimo contratto della sequenza, il secondo di sponsorizzazione.

Si procederà pertanto con la produzione in allegato alla prima frazione di comunicazione della prima parte del secondo contratto di sponsorizzazione, includendo nel segmento di comunicazione successivo, il file RSSMRA70B02F839N_S2_2_0607.pdf.

3. Frazionamento della transazione XML

Ogni contratto (o frazione di contratto) allegato deve trovare corrispondenza, nel documento XML che accompagna la comunicazione.

Per il frazionamento del file XML si farà pertanto riferimento all'ultimo contratto che trova capienza nel segmento di comunicazione e la stessa transazione XML di accompagnamento terminerà con l'elemento relativo all'ultimo contratto allegato.

3.1 Esempi

Nel caso di una comunicazione frazionata in più segmenti occorrerà riferire in ciascuno dei file XML di accompagnamento circa il materiale allegato; questo avviene compilando il gruppo di elementi intitolato come <**Elenco_Contratti**>, comprensivo di tutti i singoli elementi <**Contratto**>, corrispondenti agli allegati.

Tralasciando il resto della transazione XML in cui sono riportati i dati generali della comunicazione e l'elenco degli atleti, la struttura della sezione relativa agli allegati è la seguente:

- Elenco_Contratti
    - Contratto
        - Trattamento_Economico_Atleta
        - Acquisizione_Prestazioni
        - Sponsor

Nell'ipotesi di trasmissione dei contratti utilizzati negli esempi precedenti, il segmento di comunicazione viene interrotto dopo la prima parte del secondo contratto di sponsorizzazione, come illustrato dallo schema:

- Elenco_Contratti
    - Contratto
        - Trattamento_Economico_Atleta
          RSSMRA70B02F839N_T1_1_0607.pdf
        - Acquisizione_Prestazioni
          RSSMRA70B02F839N_A1_1_0607.pdf
        - Sponsor
          RSSMRA70B02F839N_S1_1_0607.pdf
          RSSMRA70B02F839N_S2_1_0607.pdf

La parte di comunicazione successiva sarà accompagnata da un file XML che, a prescindere dalle informazioni obbligatorie da riportare in intestazione, riprenderà le informazioni sui contratti allegati dall'elemento **<Contratto>** relativo all'allegato che non è stato possibile includere nella frazione precedente, secondo il seguente schema:

- Contratto
    - Sponsor
      RSSMRA70B02F839N_S2_2_0607.pdf.

4. Invio di comunicazioni sostitutive

Nel caso di invio di informazioni errate, è possibile effettuare una trasmissione sostitutiva della comunicazione (o del segmento di comunicazione) che le contiene.

La comunicazione sostitutiva segue le stesse regole del frazionamento degli allegati e del documento XML; i dati trasmessi in sostituzione saranno utilizzati per sovrascrivere la comunicazione acquisita e dovranno pertanto corrispondere puntualmente alle informazioni già inviate per la parte da sostituire, con particolare riguardo al nome degli allegati.

La natura sostitutiva della comunicazione è contraddistinta dalla valorizzazione, nell'ambito del documento XML, dell'elemento <**Tipologia_Comunicazione**>.

Se tale elemento viene impostato con valore 0 (zero) indica una trasmissione ordinaria; se impostato con valore 1, le informazioni inviate sostituiscono altre trasmesse in precedenza.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comunicazione_Societa_Calcio
   xsi:noNamespaceSchemaLocation="Societa_Calcio.xsd"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 - <Estremi_Comunicazione>
     <Tipologia_Comunicazione>0</Tipologia_Comunicazione>
     <Stagione_Sportiva>Stagione sportiva nel formato IIFF (II ultime due
       cifre dell'anno di inizio, FF ultime due cifre dell'anno di fine)
       </Stagione_Sportiva>
     <Ultimo_Invio>Indicare 0 se non è l'ultimo invio da effettuare, 1 nel caso
       di ultimo invio</Ultimo_Invio>
     <Numero_Allegati>Indicare il totale dei file allegati alla mail contenenti i
       contratti , il file xml non deve essere conteggiato</Numero_Allegati>
   </Estremi_Comunicazione>
 - <Societa_Sportiva_Obbligata_Alla_Trasmissione>
     <Codice_Fiscale>Partita IVA della società sportiva obbligata alla
       trasmissione</Codice_Fiscale>
     <Denominazione>Denominazione della società sportiva obbligata alla
       trasmissione</Denominazione>
     <Comune_Sede_Legale>Comune della società sportiva obbligata alla
       trasmissione</Comune_Sede_Legale>
     <Provincia_Sede_Legale>Provincia della società sportiva obbligata alla
       trasmissione</Provincia_Sede_Legale>
   </Societa_Sportiva_Obbligata_Alla_Trasmissione>
 - <Responsabile_Invio>
   - <Persona_Giuridica>
       <Codice_Fiscale>Partita IVA del responsabile dell'invio
         certificato</Codice_Fiscale>
       <Denominazione>Denominazione del responsabile dell'invio
         certificato</Denominazione>
       <Comune_Sede_Legale>Comune del responsabile dell'invio
         certificato</Comune_Sede_Legale>
       <Provincia_Sede_Legale>Provincia del responsabile dell'invio
         certificato</Provincia_Sede_Legale>
     </Persona_Giuridica>
   </Responsabile_Invio>
 - <Elenco_Atleti>
   - <Atleta_Professionista>
     - <Dati_Atleta_Professionista>
         <Codice_Fiscale>Codice fiscale dell'atleta
           professionista</Codice_Fiscale>
         <Cognome>Cognome dell'atleta professionista</Cognome>
         <Nome>Nome dell'atleta professionista</Nome>
         <Data_Nascita>Data di nascita dell'atleta
           professionista</Data_Nascita>
         <Comune_Nascita>Comune di nascita dell'atleta
           professionista</Comune_Nascita>
         <Provincia_Nascita>Provincia di nascita dell'atleta
           professionista</Provincia_Nascita>
       </Dati_Atleta_Professionista>
     - <Elenco_Contratti>
       - <Contratto>
         - <Trattamento_Economico_Atleta>
             <Nome_Contratto_Allegato>Nome del contratto allegato nel
               formato indicato nel
               provvedimento</Nome_Contratto_Allegato>
             <Data_Decorrenza>Data di decorrenza del
```

formato indicato nel provvedimento</Nome_Contratto_Allegato>
<Data_Decorrenza>**Data di decorrenza del contratto**</Data_Decorrenza>
<Data_Scadenza>**Data di scadenza del contratto**</Data_Scadenza>
<Importo_Lordo_Compensi_Fissi_Liquidati>**Importo lordo dei compensi fissi liquidati al giocatore**</Importo_Lordo_Compensi_Fissi_Liquidati>
<Importo_Lordo_Compensi_Condizionati_Liquidati>**Importo lordo dei compensi condizionati liquidati al giocatore**</Importo_Lordo_Compensi_Condizionati_Liquidati>
<Importo_Lordo_Liquidato_Atleta_Promo_Pubblicitarie>**Importo lordo dei compensi liquidati all'atleta per promo pubblicitarie**</Importo_Lordo_Liquidato_Atleta_Promo_Pubblicitarie>
- <Procuratore>
- <Dati_Procuratore>
<Codice_Fiscale>**Codice fiscale del procuratore**</Codice_Fiscale>
<Cognome>**Cognome del procuratore**</Cognome>
<Nome>**Nome del procuratore**</Nome>
<Data_Nascita>**Data di nascita del procuratore**</Data_Nascita>
<Comune_Nascita>**Comune di nascita del procuratore**</Comune_Nascita>
<Provincia_Nascita>**Provincia di nascita del procuratore**</Provincia_Nascita>
</Dati_Procuratore>
<Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>**Importo lordo della provvigione dovuta al procuratore**</Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>
</Procuratore>
</Trattamento_Economico_Atleta>
</Contratto>
- <Contratto>
- <Acquisizione_Prestazioni>
<Nome_Contratto_Allegato>**Nome del contratto allegato nel formato indicato nel provvedimento**</Nome_Contratto_Allegato>
- <Societa_Sportiva_Cedente>
<Codice_Fiscale>**Partita IVA della società sportiva cedente**</Codice_Fiscale>
<Denominazione>**Denominazione della società sportiva cedente**</Denominazione>
<Comune_Sede_Legale>**Comune della società sportiva cedente**</Comune_Sede_Legale>
<Provincia_Sede_Legale>**Provincia della società sportiva cedente**</Provincia_Sede_Legale>
</Societa_Sportiva_Cedente>
<Data_Decorrenza>**Data di decorrenza del contratto**</Data_Decorrenza>
<Titolo_Del_Trasferimento>**Indicare 1 per PROPRIETA, 2 per COMPROPRIETA, 3 per PRESTITO**</Titolo_Del_Trasferimento>
<Importo_Per_Trasferimento>**Importo per il trasferimento dell'atleta**</Importo_Per_Trasferimento>
- <Procuratore>

- <Dati_Procuratore>
<Codice_Fiscale>**Codice fiscale del procuratore**</Codice_Fiscale>
<Cognome>**Cognome del procuratore**</Cognome>
<Nome>**Nome del procuratore**</Nome>
<Data_Nascita>**Data di nascita del procuratore**</Data_Nascita>
<Comune_Nascita>**Comune di nascita del procuratore**</Comune_Nascita>
<Provincia_Nascita>**Provincia di nascita del procuratore**</Provincia_Nascita>
</Dati_Procuratore>
<Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>**Importo lordo della provvigione dovuta al procuratore**</Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>
</Procuratore>
</Acquisizione_Prestazioni>
</Contratto>
- <Contratto>
- <Sponsor>
<Nome_Contratto_Allegato>**Nome del contratto allegato nel formato indicato nel provvedimento**</Nome_Contratto_Allegato>
- <Societa_Sponsor>
<Codice_Fiscale>**Partita IVA della società sponsor**</Codice_Fiscale>
<Denominazione>**Denominazione della società sponsor**</Denominazione>
<Comune_Sede_Legale>**Comune della società sponsor**</Comune_Sede_Legale>
<Provincia_Sede_Legale>**Provincia della società sponsor**</Provincia_Sede_Legale>
</Societa_Sponsor>
<Data_Decorrenza>**Data di decorrenza del contratto**</Data_Decorrenza>
<Data_Scadenza>**Data di scadenza del contratto**</Data_Scadenza>
<Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Societa>**Importo lordo liquidato in favore della societa**</Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Societa>
<Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Calciatore>**Importo lordo liquidato favore calciatore**</Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Calciatore>
</Sponsor>
</Contratto>
</Elenco_Contratti>
</Atleta_Professionista>
</Elenco_Atleti>
</Comunicazione_Societa_Calcio>

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comunicazione_Societa_Calcio
   xsi:noNamespaceSchemaLocation="Societa_Calcio.xsd"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 - <Estremi_Comunicazione>
    <Tipologia_Comunicazione>0</Tipologia_Comunicazione>
    <Stagione_Sportiva>Stagione sportiva nel formato IIFF (II ultime due
      cifre dell'anno di inizio, FF ultime due cifre dell'anno di fine)
      </Stagione_Sportiva>
    <Ultimo_Invio>Indicare 0 se non è l'ultimo invio da effettuare, 1 nel caso
      di ultimo invio</Ultimo_Invio>
    <Numero_Allegati>Indicare il totale dei file allegati alla mail contenenti i
      contratti , il file xml non deve essere conteggiato</Numero_Allegati>
   </Estremi_Comunicazione>
 - <Societa_Sportiva_Obbligata_Alla_Trasmissione>
    <Codice_Fiscale>Partita IVA della società sportiva obbligata alla
      trasmissione</Codice_Fiscale>
    <Denominazione>Denominazione della società sportiva obbligata alla
      trasmissione</Denominazione>
    <Comune_Sede_Legale>Comune della società sportiva obbligata alla
      trasmissione</Comune_Sede_Legale>
    <Provincia_Sede_Legale>Provincia della società sportiva obbligata alla
      trasmissione</Provincia_Sede_Legale>
   </Societa_Sportiva_Obbligata_Alla_Trasmissione>
 - <Responsabile_Invio>
   - <Persona_Giuridica>
      <Codice_Fiscale>Partita IVA del responsabile dell'invio
        certificato</Codice_Fiscale>
      <Denominazione>Denominazione del responsabile dell'invio
        certificato</Denominazione>
      <Comune_Sede_Legale>Comune del responsabile dell'invio
        certificato</Comune_Sede_Legale>
      <Provincia_Sede_Legale>Provincia del responsabile dell'invio
        certificato</Provincia_Sede_Legale>
     </Persona_Giuridica>
   </Responsabile_Invio>
 - <Elenco_Atleti>
   - <Atleta_Professionista>
     - <Dati_Atleta_Professionista>
        <Codice_Fiscale>Codice fiscale dell'atleta
          professionista</Codice_Fiscale>
        <Cognome>Cognome dell'atleta professionista</Cognome>
        <Nome>Nome dell'atleta professionista</Nome>
        <Data_Nascita>Data di nascita dell'atleta
          professionista</Data_Nascita>
        <Comune_Nascita>Comune di nascita dell'atleta
          professionista</Comune_Nascita>
        <Provincia_Nascita>Provincia di nascita dell'atleta
          professionista</Provincia_Nascita>
       </Dati_Atleta_Professionista>
     - <Elenco_Contratti>
       - <Contratto>
         - <Trattamento_Economico_Atleta>
            <Nome_Contratto_Allegato>Nome del contratto allegato nel
              formato indicato nel
              provvedimento</Nome_Contratto_Allegato>
            <Data_Decorrenza>Data di decorrenza del
```

formato indicato nel provvedimento</Nome_Contratto_Allegato>
<Data_Decorrenza>**Data di decorrenza del contratto**</Data_Decorrenza>
<Data_Scadenza>**Data di scadenza del contratto**</Data_Scadenza>
<Importo_Lordo_Compensi_Fissi_Liquidati>**Importo lordo dei compensi fissi liquidati al giocatore**</Importo_Lordo_Compensi_Fissi_Liquidati>
<Importo_Lordo_Compensi_Condizionati_Liquidati>**Importo lordo dei compensi condizionati liquidati al giocatore**</Importo_Lordo_Compensi_Condizionati_Liquidati>
<Importo_Lordo_Liquidato_Atleta_Promo_Pubblicitarie>**Importo lordo dei compensi liquidati all'atleta per promo pubblicitarie**</Importo_Lordo_Liquidato_Atleta_Promo_Pubblicitarie>
- <Procuratore>
- <Dati_Procuratore>
<Codice_Fiscale>**Codice fiscale del procuratore**</Codice_Fiscale>
<Cognome>**Cognome del procuratore**</Cognome>
<Nome>**Nome del procuratore**</Nome>
<Data_Nascita>**Data di nascita del procuratore**</Data_Nascita>
<Comune_Nascita>**Comune di nascita del procuratore**</Comune_Nascita>
<Provincia_Nascita>**Provincia di nascita del procuratore**</Provincia_Nascita>
</Dati_Procuratore>
<Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>**Importo lordo della provvigione dovuta al procuratore**</Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>
</Procuratore>
</Trattamento_Economico_Atleta>
</Contratto>
- <Contratto>
- <Acquisizione_Prestazioni>
<Nome_Contratto_Allegato>**Nome del contratto allegato nel formato indicato nel provvedimento**</Nome_Contratto_Allegato>
- <Societa_Sportiva_Cedente>
<Codice_Fiscale>**Partita IVA della società sportiva cedente**</Codice_Fiscale>
<Denominazione>**Denominazione della società sportiva cedente**</Denominazione>
<Comune_Sede_Legale>**Comune della società sportiva cedente**</Comune_Sede_Legale>
<Provincia_Sede_Legale>**Provincia della società sportiva cedente**</Provincia_Sede_Legale>
</Societa_Sportiva_Cedente>
<Data_Decorrenza>**Data di decorrenza del contratto**</Data_Decorrenza>
<Titolo_Del_Trasferimento>**Indicare 1 per PROPRIETA, 2 per COMPROPRIETA, 3 per PRESTITO**</Titolo_Del_Trasferimento>
<Importo_Per_Trasferimento>**Importo per il trasferimento dell'atleta**</Importo_Per_Trasferimento>
- <Procuratore>
- <Dati_Procuratore>
<Codice_Fiscale>**Codice fiscale del procuratore**</Codice_Fiscale>

<Cognome>**Cognome del procuratore**</Cognome>
<Nome>**Nome del procuratore**</Nome>
<Data_Nascita>**Data di nascita del procuratore**</Data_Nascita>
<Comune_Nascita>**Comune di nascita del procuratore**</Comune_Nascita>
<Provincia_Nascita>**Provincia di nascita del procuratore**</Provincia_Nascita>
</Dati_Procuratore>
<Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>**Importo lordo della provvigione dovuta al procuratore**</Importo_Lordo_Provvigione_Procuratore>
</Procuratore>
</Acquisizione_Prestazioni>
</Contratto>
- <Contratto>
- <Sponsor>
<Nome_Contratto_Allegato>**Nome del contratto allegato nel formato indicato nel provvedimento**</Nome_Contratto_Allegato>
- <Societa_Sponsor>
<Codice_Fiscale>**Partita IVA della societ□ponsor**</Codice_Fiscale>
<Denominazione>**Denominazione della societ□ponsor**</Denominazione>
<Comune_Sede_Legale>**Comune della societ□ponsor**</Comune_Sede_Legale>
<Provincia_Sede_Legale>**Provincia della societ□ponsor**</Provincia_Sede_Legale>
</Societa_Sponsor>
<Data_Decorrenza>**Data di decorrenza del contratto**</Data_Decorrenza>
<Data_Scadenza>**Data di scadenza del contratto**</Data_Scadenza>
<Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Societa>**Importo lordo liquidato in favore della societa**</Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Societa>
<Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Calciatore>**Importo lordo liquidato favore calciatore**</Importo_Lordo_Liquidato_Favore_Calciatore>
</Sponsor>
</Contratto>
</Elenco_Contratti>
</Atleta_Professionista>
</Elenco_Atleti>
</Comunicazione_Societa_Calcio>

07A10811

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 10 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto le note inviate dall'Ufficio provinciale di Genova in data 19 novembre 2007, prot. n. 21791 e in data 20 novembre 2007, prot. n. 21952, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto al sistema informatico di elaborazione dati nei giorni 17 e 19 novembre 2007.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 7 dicembre 2007, prot. n. 5721;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento solo dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: dal giorno 17 novembre 2007 fino alle ore 11,20 del giorno 19 novembre 2007, regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 dicembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A10815

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Pistoia per i giorni 20 e 21 novembre 2007.

Motivazioni

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto 8 ottobre 2007 del direttore dell'Agenzia del territorio «attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pistoia», attivazione che ha comportato la chiusura per le intere giornate del 20 e del 21 novembre 2007. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pistoia n. 9281 del 27 novembre 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio;

la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 755 del 3 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 10 dicembre 2007

Il direttore regionale: ANGIÒ

07A10944

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena, sezione distaccata di Montepulciano per i giorni 12 e 13 novembre 2007.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto 8 ottobre 2007 del direttore dell'Agenzia del territorio «attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata di Montepulciano (Ufficio provinciale di Siena)», attivazione che ha comportato la chiusura per le intere giornate del 12 e del 13 novembre 2007. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena n. 1456 del 27 novembre 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 753 del 3 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 10 dicembre 2007

Il direttore regionale: ANGIÒ

07A10945

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria - Servizi di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 16 novembre 2007, prot. n. 16363/07, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema WEB del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 3 dicembre 2007, prot. n. 1785/07;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 28 e 29 novembre 2007, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità di Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 dicembre 2007

Il direttore regionale. ORSINI

07A10813

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per compensi del commissario *ad acta* e dei consulenti giuridici per l'anno 2007 (completamenti legge n. 64/1986) Fondo per le aree sottoutilizzate ex articolo 61, della legge finanziaria 2003. (Deliberazione n. 100/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse Amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che modifica ed integra il predetto art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto inoltre l'art. 19, comma 5, del predetto decreto-legge n. 32/1995, il quale, dispone che per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del richiamato decreto legislativo n. 96/1993, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) provveda mediante un commissario *ad acta* e consulenti giuridici, ponendo l'onere dei relativi compensi a carico

della quota del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993 e successive modificazioni e integrazioni, assegnata allo stesso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, nel quale confluiscono, fra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte, a favore delle Amministrazioni centrali competenti, assegnazioni finanziarie volte ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2006) recante l'aggiornamento dei dati relativi alla decurtazione delle risorse di cui alle delibere CIPE 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) e 29 luglio 2005, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2006) e le conseguenti riassegnazioni, dalla quale scaturisce una disponibilità complessiva residua a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate pari a euro 49.116.724, a fronte della quale il CIPE può riprogrammare una quota del 30% per priorità varie;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione attività ex Agensud, n. 1142 del 4 settembre 2007, con la quale viene richiesta l'assegnazione di risorse necessarie per il pagamento dei compensi da corrispondere nell'anno 2007 al commissario *ad acta* ed ai consulenti giuridici dello stesso, per un importo complessivo di 175.000 euro;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0015295 del 25 settembre 2007, con la quale viene sottoposta alla valutazione di questo Comitato la predetta richiesta di assegnazione di risorse a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto di accogliere tale richiesta di assegnazione per l'importo di euro 175.000, la cui copertura, va posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (legge n. 64/1986) ed in particolare a valere sulle residue risorse disponibili di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 165/2006;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnato, per il pagamento dei compensi relativi all'anno 2007 del commissario *ad acta* per la gestione delle attività ex Agensud e dei consulenti giuridici, l'importo di euro 175.000 a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera di questo Comitato n. 165/2006 richiamata in premessa.

2. I competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per l'importo sopra indicato, le conseguenti variazioni di bilancio.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 58

07A10814

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2007.

Modifiche ed integrazioni al provvedimento n. 1897 del 26 giugno 2001, concernente le modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166. (Provvedimento n. 2570).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale dei periti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2 che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione della commissione nazionale e delle commissioni provinciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge medesima;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 7 luglio 2001, con il quale sono state disciplinate le modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità, di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001

1. All'art. 7 del provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «*1-bis*. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.».

b) al comma 7, le parole «non inferiore a settanta centesimi» sono sostituite dalle parole «non inferiore a sessanta centesimi»;

c) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La prova orale si intende superata da coloro che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A10816

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4349
Yen	162,30
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,372
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,72150
Fiorino ungherese	253,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6198
Nuovo leu romeno	3,5190
Corona svedese	9,4610
Corona slovacca	33,624
Franco svizzero	1,6603
Corona islandese	91,68
Corona norvegese	8,0300
Kuna croata	7,3020
Rublo russo	35,5350
Nuova lira turca	1,7152
Dollaro australiano	1,6720
Dollaro canadese	1,4338
Yuan cinese	10,5744
Dollaro di Hong Kong	11,1950
Rupia indonesiana	13531,11
Won sudcoreano	1354,55
Ringgit malese	4,8098
Dollaro neozelandese	1,8978
Peso filippino	59,728
Dollaro di Singapore	2,0969
Baht tailandese	43,980
Rand sudafricano	10,0489

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A10943

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-300) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00